

Livorno 02/07/2008

CONGEDI PARENTALI

Il riposo dopo il cong.par. non deve essere tramutato

Di seguito è riportato il messaggio INPS che chiarisce la contabilizzazione dei riposi, per qualsiasi informazione o controversia con l'azienda contattare i nostri attivisti.

MESSAGGIO INPS numero 28379 del 25 ottobre 2006

Oggetto: Fruizione frazionata del congedo parentale - chiarimenti.

In riferimento alla fruizione del congedo parentale in modo frazionato (art. 32 D.Lgs. n.151/2001 T.U. sulla maternità), ad ulteriore precisazione di quanto disposto da questa Direzione Centrale con Circ. n. 82/2001 e nelle "AVVERTENZE IMPORTANTI" contenute nel Mod. Ast.Fac. utilizzabile dai lavoratori dipendenti, recentemente aggiornato (vedi modulistica on-line), si fa presente quanto segue.

Nell'ipotesi in cui la/il lavoratrice/tore, a seguito di un periodo di congedo parentale, fruisca, immediatamente dopo, di giorni di ferie o malattia, riprendendo quindi l'attività lavorativa, le giornate festive e i sabati (in caso di settimana corta) cadenti tra il su indicato periodo di congedo parentale e le ferie o la malattia non vanno computate in conto congedo parentale.

Per maggior chiarezza si faccia riferimento all'esempio seguente riferito a lavoratori con orario contrattuale articolato su cinque giorni (settimana corta) dal lunedì al venerdì:

1^a settimana: Dal Lunedì al Venerdì = congedo parentale

2^a settimana: Dal Lunedì al Venerdì = ferie o malattia

3^a settimana: Lunedì = ripresa dell'attività lavorativa

In questo caso, le giornate di Sabato e di Domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza non devono essere conteggiate come congedo parentale.

Viceversa, allorché si susseguano, senza interruzione, un primo periodo di congedo parentale, un periodo di ferie o di malattia ed un ulteriore periodo di congedo parentale, i giorni festivi ed i sabati (in caso di settimana corta), che si collocano immediatamente dopo il primo periodo di congedo ed immediatamente prima del successivo, devono essere conteggiate come giorni di congedo parentale (v. circ. n. 82/2001, par. 1, ultimo cpv.).

A chiarimento si riporta l'esempio che segue, riferito sempre all'ipotesi di settimana corta:

1^a settimana: Dal Lunedì al Venerdì = congedo parentale

2^a settimana: Dal Lunedì al Venerdì = ferie o malattia

3^a settimana: Dal Lunedì al Venerdì = congedo parentale

In questo caso, le giornate di Sabato e di Domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza devono essere conteggiate come congedo parentale.